(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964 (5 mesi)
Importazioni in provenienza					
— dai paesi terzi	98,8	32,6	23,9	17,3	12,0
— dalla C.E.E.	4,7	4,0	7,3	8,0	1,5
Esportazioni					
— totali	7,8	7,7	8,6	8,0	4,4
— verso la C.E.E.	7,8	7,7	8,6	7,9	4,0

che in base ai dati forniti dagli Stati richiedenti, il contingente tariffario è stato totalmente esaurito al 31 luglio 1964; che, da una extrapolazione della cifra totale delle importazioni effettuate nei primi cinque mesi del 1964, risulta un notevole aumento rispetto agli anni precedenti, aumento che continuerà presumibilmente nel secondo semestre; che, d'altro lato, rispetto alle importazioni effettuate nel 1960, ultimo anno durante il quale non è stato aperto alcun contingente, il livello delle importazioni attualmente registrato non sembra indicare alcun trasferimento di attività a scapito degli altri Stati membri; che l'incremento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi di tali prodotti nell'Unione economica belgo-lussemburghese è dovuto all'aumento della utilizzazione dei prodotti fabbricati a base di sughero nei vari settori; che, se, parallelamente, le importazioni in provenienza dalla Comunità hanno segnato una diminuzione, ciò è dovuto al fatto che gli altri Stati membri registrano pure un incremento dei propri fabbisogni; che, in tal modo, tenuto conto del fatto che le esportazioni sembrano dover ammontare ad un livello pari a 9 tonnellate, i fabbisogni totali di importazioni possono essere stimati a circa 26 tonnellate per il 1964, di cui 4 tonnellate in provenienza dalla Comunità; che è opportuno aumentare il volume contingentario concesso dalla suddetta decisione del 19 dicembre 1963, tenuto conto dei fabbisogni di importazione in provenienza dai paesi terzi che rimangono da coprire; che un volume contingentario di 22 tonnellate per tutto il 1964 sembra adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario al dazio dell'1,8% concesso al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo per il 1964, per le importazioni dai paesi terzi di cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli, della voce tariffaria 45.02 della tariffa doganale comune, è portato da 12 a 22 tonnellate.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1964

relativa al ricorso della Repubblica francese all'articolo 115, comma 1, del Trattato, al fine di escludere dal trattamento comunitario il caffè non decaffeinizzato, non torrefatto della voce 09.01 A I a della Tariffa doganale comune, originario dei paesi diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla C.E.E., ed immesso in libera pratica nei paesi del Benelux

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(64/605/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], in particolare l'articolo 2, comma 2 e 3,

[1] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

Visto il Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux [1], in particolare l'articolo 1,

Vista la decisione 25 febbraio 1964 del Consiglio [2], relativa alla modifica ed alla sospensione parziale di taluni dazi della tariffa doganale comune,

Vista la decisione 25 febbraio 1964 [3] dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai dazi riscossi all'importazione di taluni prodotti tropicali,

Vista la decisione 25 febbraio 1964 del Consiglio [4] relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, in particolare l'allegato VIII,

Vista la domanda volta ad avviare la procedura dell'articolo 115, primo comma, del Trattato, che la Repubblica francese ha presentato alla Commissione con lettera del 14 settembre 1964 della Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee,

Considerando che a norma delle disposizioni di cui sopra, l'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, in provenienza dai paesi diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea, è soggetta alla riscossione di un dazio doganale del 9,6% in Francia e del 2% nei paesi del Benelux,

Considerando che in Francia detto prodotto è esente dai dazi doganali all'importazione degli altri Stati membri, quando si trovi in libera pratica in questi ultimi,

Considerando che questa disparità nel regime tariffario applicato dagli Stati membri nei confronti dei paesi diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea è tale da provocare deviazioni di traffico che ostacolerebbero l'applicazione delle misure tariffarie attuate dalla Repubblica francese in conformità con le disposizioni di cui sopra,

Considerando che il fatto d'importare il prodotto sopra citato tramite i paesi del Benelux costituirebbe uno dei casi di deviazione di traffico di cui sopra,

Considerando che durante i lavori effettuati presso la Commissione con la partecipazione degli esperti degli Stati membri, è stata constatata l'impossibilità di attuare metodi di cooperazione tra gli Stati membri e che, in queste condizioni, la Repubblica francese deve essere autorizzata a mettere in atto le misure di protezione necessarie,

Considerando che nei paesi del Benelux la riscossione del dazio del 2% sarà applicabile soltanto sino alla scadenza della seconda tappa; che è opportuno pertanto limitare a tale data la validità delle misure di protezione da autorizzare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a non riservare il trattamento comunitario all'importazione del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, in libera pratica nei paesi del Benelux e riesportato a destinazione della Repubblica francese, a meno che sia accompagnato da un attestato della dogana di tali paesi nel quale si precisi che il prodotto in questione vi è stato originariamente importato con un certificato di origine o di circolazione che dà diritto al regime preferenziale all'importazione negli Stati membri rilasciato da uno degli Stati africani o malgascio oppure da uno dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Articolo 2

La presente decisione sarà valida sino alla data di scadenza della seconda tappa.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1488/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1485/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1487/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.